

## **TI\_GERICHTE 36.2002.54 vom 8. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2002.54](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.54)

FR: TI\_GERICHTE 36.2002.54 du 8 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 36.2002.54 del 8 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 49**

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Va ancora rammentato come, ai sensi dell'art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": "a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riquilibratura o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." 2.3. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato

l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola: a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio; b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio; c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio; d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso. Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E' riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio. L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che: " Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

2.4. In concreto, è incontestata la circostanza che la ricorrente ha chiesto di potere beneficiare dei sussidi per il 2000 nel dicembre del 2001. Infatti, l'Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, rispondendo ad un'esplicita domanda del TCA che chiedeva informazioni circa lo stadio della procedura inerente l'istanza dell'assicurata per l'ottenimento dei sussidi per il pagamento dei premi di Cassa malati, aveva comunicato di avere ricevuto in data 17.12.2001 la domanda di \_\_\_\_\_ per l'ottenimento dei sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2000 (cfr. doc. \_\_, incarto \_\_\_\_\_). A motivo del ritardo dell'inoltro della domanda \_\_\_\_\_ ha precisato che nel 2000, momento nel quale avrebbe dovuto presentare la richiesta del sussidio cantonale, ella, nata nel 1981, frequentava la seconda, rispettivamente la terza liceo e non era a conoscenza della possibilità di richiedere un aiuto per il pagamento dei premi della Cassa malati. Anche sua madre, \_\_\_\_\_ - che da diversi anni si trova confrontata con notevoli disagi finanziari

ed ha avuto difficoltà a far fronte al pagamento dei premi della Cassa malati per lei e per la figlia - non sapeva che fosse possibile richiedere un sussidio cantonale per il pagamento della Cassa malati. Entrambe sono venute a conoscenza dell'esistenza di questa possibilità solo nell'ambito della vertenza che le ha opposte alla Cassa malati \_\_\_\_\_, già pendente presso questo Tribunale ed in seguito già stralciate per il ritiro delle impugnative come alle comunicazioni di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del 15 febbraio 2002 poi ribadite nella lettera dell'8 luglio 2002 (cfr. decreto di stralcio del 22 luglio 2002 incarto \_\_\_\_\_). Come visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. La lettera d) della medesima norma prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso. Nel caso di specie, \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ 1981 e divenuta quindi maggiorenne nel 1999, dopo che il comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2001 tramite "avviso di mutazione" ha comunicato l'inizio dell'imponibilità per raggiungimento dei 18 anni, ha compilato la sua prima dichiarazione fiscale in data 15 aprile 2002 (cfr. doc. \_). La relativa decisione di tassazione non è ancora intervenuta. Pur non disponendo di una dichiarazione fiscale relativa all'anno 2000, \_\_\_\_\_, studentessa, senza nessun reddito e totalmente a carico di sua mamma, \_\_\_\_\_, il cui reddito era inferiore ai limiti fissati per l'ottenimento del sussidio - come risulta dalla notifica di tassazione relativa agli anni 1999-2000 spedita a \_\_\_\_\_ in data 29 maggio 2000 (cfr. doc. \_) - avrebbe dovuto presentare la richiesta di sussidio relativa all'anno 2000 nel corso del 2000, una volta in possesso della tassazione della madre (spedita in data 29 maggio 2000, cfr. doc. \_), in termini relativamente brevi, apparendo evidente che ella era in possesso dei requisiti necessari per potere beneficiare di tale sussidio. Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Ora, pur potendo comprendere lo stato di grande disagio finanziario della famiglia \_\_\_\_\_ (famiglia monoparentale) e i grandi sacrifici affrontati dalla madre della ricorrente per riuscire a far vivere decorosamente la figlia, dandole la possibilità di studiare, e pur tenendo presente la giovane età della ricorrente (nata nel 1981), comunque maggiorenne, un lasso di tempo di un anno e mezzo per chiedere il sussidio retroattivo (da fine maggio 2000 a dicembre 2001) è un periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda. Inutile al riguardo la motivazione fornita a più riprese da \_\_\_\_\_ per giustificare il ritardo nel presentare la richiesta di sussidio dell'assicurazione contro le malattie per l'anno 2000, vale a dire l'ignoranza della madre che non sapeva che fosse possibile richiedere i sussidi cantonali citati (cfr. doc. \_; doc. \_; doc. \_; doc. \_; doc. \_). La ricorrente chiede di non essere penalizzata a causa dell'ignoranza sua (studentessa liceale ignara della possibilità di fare ricorso a sussidi cantonali per pagare i premi dell'assicurazione malattia) e di sua madre, che non era assolutamente a conoscenza di tale possibilità, dato che nessuno aveva mai provveduto ad informarla al riguardo. Quanto sostenuto dalla ricorrente non può costituire valida scusante. Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata). La ricorrente, del resto, non

ha sostenuto e quindi reso verosimile l'esistenza di ragioni gravi quali ad esempio dei motivi medici tali da impedirle di essere tempestiva nella sua richiesta, oppure l'esistenza di altri fattori oggettivi (come ad esempio la residenza all'estero), che possano giustificare il ritardo nella presentazione della richiesta di sussidio relativa all'anno 2000. La semplice negligenza, come visto, non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (cfr. consid. 2.4.). In queste circostanze, malgrado le difficoltà economiche dell'assicurata e della madre nell'anno in esame, il TCA non può che confermare la tardività della domanda volta all'ottenimento dei sussidi cantonali relativi all'anno 2000 e confermare la decisione dell'IAS.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.